



COMUNE DI CANTALUPA
Città Metropolitana di Torino

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

N. 33

DATA 30/09/2017

OGGETTO:	REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART. 24 D.LGS 19/08/2016 N. 175 E S.M.I.
-----------------	---

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** addì **TRENTA** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **09:15** nella Sala delle adunanze del Comune, a seguito di regolari avvisi recapitati a norme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria di Prima convocazione ed in seduta pubblica, nelle persone di seguito indicate:

Nominativi	Carica	Presente
1. BELLO Giustino - Sindaco	Sindaco	Sì
2. TARTAGLIA Angelo - Vice Sindaco	Vice Sindaco	Sì
3. ROSA Fausto - Consigliere	Consigliere	Sì
4. SANTANERA Laura - Consigliere	Consigliere	Sì
5. PASCHETTA Miriam - Consigliere	Consigliere	Sì
6. FRAGOLA Fulvio - Consigliere	Consigliere	Giust.
7. FRANCESE Elisa - Consigliere	Consigliere	Giust.
8. BERNARD Rinaldo - Consigliere	Consigliere	Sì
9. CARCIOFFO Marco - Consigliere	Consigliere	Giust.
10. MADONNO Paola - Consigliere	Consigliere	Sì
11. METASTASIO Sergio - Consigliere	Consigliere	Sì

Presenti: 8

Assenti: 3

Presente l'Assessore Esterno BIANCIOTTO Sandra.

Assume la Presidenza il Sindaco BELLO Giustino che, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, segnato all'Ordine del Giorno.

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dott.ssa SAMUEL Elisa

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART. 24 D.LGS 19/08/2016 N. 175 E S.M.I.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 (modificato dal D.Lgs 16/06/2017 n. 100) pubblicato in Gazzetta ufficiale l'8 settembre 2016 in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, è stato emanato il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (nel prosieguo TUSP);

Dato atto che ai sensi dell'articolo 4 del predetto TUSP:

- le "Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali né acquisire o mantenere partecipazioni anche di minoranza, in tali società" (comma 1);
- le Amministrazioni pubbliche possono mantenere partecipazioni dirette o indirette in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività (comma 2):
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- le Amministrazioni pubbliche possono, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, detenere partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle stesse tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato (comma 3);
- le Amministrazioni pubbliche possono altresì mantenere partecipazioni nelle società aventi ad oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (comma 7);

Dato atto altresì che, ai sensi dell'art. 24 del TUSP, entro il 30 settembre 2017 l'Ente deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dirette o indirette in società dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del TUSP) individuando quelle non riconducibili ad una delle categorie di cui al sopra citato art. 4;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 2, comma 1, let. g) del TUSP: viene definita partecipazione indiretta in una società: "*la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica*"

- ai sensi dell'art. 2, comma 1, let. b) del TUSP: viene definita la condizione di “controllo” come: *“la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”*;

- ai sensi dell'art. 2359 C.C. sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ritenuto che non sussistendo le condizioni di cui all'art. 2359 C.C. e la condizione di cui al secondo periodo dell'art. 2, comma 1, let. b) del TUSP, si prenderanno in considerazione, ai fini della predisposizione del Piano di Revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 D.lgs. 175/2016 e s.m.i. le sole partecipazioni dirette;

Evidenziato che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, TUSP - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, TUSP,
- 2) ricadono in una delle ipotesi sotto elencate previste dall'art. 20, c. 2, TUSP ovvero:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, TUSP, sopra citato;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro (art. 26, comma 12-quinquies, TUSP);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, TUSP.

Richiamate le norme dell'ordinamento che disciplinano le funzioni ed i compiti dei comuni, l'organizzazione e le forme di gestione dell'attività dell'ente e dei servizi pubblici/di interesse generale ed in particolare:

- l'articolo 13 del Tuell che attribuisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze e tramite forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia;

- l'articolo 112 del Tuell, che prevede che gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, *“provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”*;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, c. 2, del TUSP le disposizioni del medesimo devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Dato atto che ai sensi del citato art. 24, TUSP l'eventuale alienazione delle partecipazioni deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

Vista la deliberazione n. 19/2017 del 19 luglio 2017 della Corte dei Conti, sezione autonomie, con la quale sono state fornite le Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D.lgs. n. 175/2016;

Tenuto conto che, in allegato alla predetta deliberazione, la Corte dei Conti, al fine di favorire il corretto adempimento da parte degli enti territoriali delle citate disposizioni, ha fornito un modello standard dell'atto di ricognizione e relativi esiti che dovrà essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti;

Visto l'atto ricognitivo delle partecipazioni dell'Ente, come risultante dal "Piano di Revisione straordinaria delle partecipazioni - Art. 24 D.lgs. 175/2016 e s.m.i.", redatto conformemente al sopra citato modello standard fornito dalla Corte dei Conti, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che le partecipazioni detenute dall'Ente alla data del 23 settembre 2016 sono le seguenti e rientrano nei casi indicati dalla normativa per i quali è previsto il mantenimento, così come meglio specificato nell'allegato:

- a) ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.;
- b) ACEA Servizi Strumentali Territoriali S.r.l.;
- c) ACEA Pinerolese Energia S.r.l.;
- d) Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.;

Ritenuto, pertanto di mantenere le proprie partecipazioni e di non procedere ad alienazioni;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 30 aprile 2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P.;

Considerato che l'allegato "Piano di Revisione straordinaria delle partecipazioni - Art. 24 D.lgs. 175/2016 e s.m.i." (Allegato A) non modifica le modalità di gestione dei servizi erogati e dall'attuazione dello stesso non derivano modifiche alle previsioni di bilancio dell'ente né dei suoi equilibri;

Visto il parere del Revisore dei Conti, asseverato al protocollo nr. 5881 del 26/09/2017, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs 267/2000;

Visto l'art. 42, c. 2, lett. e) D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano, dagli 8 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, come risulta dal "Piano di Revisione straordinaria delle partecipazioni - Art. 24 D.lgs. 175/2016 e s.m.i." allegato alla presente deliberazione, sotto la lettera A per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che l'Ente intende mantenere le partecipazioni possedute e che non intende, pertanto, avviare alcuna procedura volta all'alienazione delle stesse;
3. di incaricare i competenti uffici ad effettuare le comunicazioni obbligatorie del presente provvedimento secondo quanto previsto all'articolo 24 del TUSP e di inviare lo stesso a tutte le società partecipate dal Comune.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Visto l'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione unanime e favorevole resa per alzata di mano, dagli 8 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, al fine di provvedere alla tempestiva trasmissione del presente provvedimento agli Organi competenti.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
BELLO Giustino

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
Dott.ssa SAMUEL Elisa



COMUNE DI CANTALUPA
Città Metropolitana di Torino

PARERE AI SENSI DELL' ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART. 24 D.LGS 19/08/2016 N. 175 E S.M.I.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs, 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147 - bis , 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto.

Cantalupa, li 22/09/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
Simona Emma Comba



COMUNE DI CANTALUPA
Città Metropolitana di Torino

PARERE AI SENSI DELL' ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART. 24 D.LGS 19/08/2016 N. 175 E S.M.I.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in **ordine alla regolarità contabile** della proposta di deliberazione, rilasciato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.,.

Cantalupa, li 22/09/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
Simona Emma Comba



COMUNE DI CANTALUPA
Città Metropolitana di Torino

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 33 DEL 30/09/2017

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI
SENSI DELL'ART. 24 D.LGS 19/08/2016 N. 175 E S.M.I.**

Si certifica che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune dal 06-ott-2017 e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al 21-ott-2017 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 della Legge 69/2009.

Cantalupa, li 06-ott-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente

Elisa Samuel



COMUNE DI CANTALUPA
Città Metropolitana di Torino

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 33 DEL 30/09/2017

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART. 24 D.LGS 19/08/2016 N. 175 E S.M.I.

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30/09/2017

- Per decorrenza di 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, c.3 – D. Lgs. 2000/267)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
Elisa Samuel

La presente è copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.